

Bonus Barriere Architettoniche 75%

L'iniziativa InPonzio



Riferimenti normativi

- Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) – introduce l'articolo 119-ter al DL n. 34/2020 e la **DETRAZIONE DEL 75%** per la realizzazione di interventi finalizzati al **superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche**
- D.M. 236 del 14 giugno 1989 – definisce i requisiti degli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche
- Legge di Bilancio 2023 – ha esteso la detrazione fino al **2025**
- Decreto Rilancio (art. 121) così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 – conferma l'applicazione degli istituti dello sconto in fattura e della cessione del credito per la detrazione del 75% volta alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche
- DL 11/2023, art. 2 – conferma della permanenza degli istituti dello sconto in fattura e cessione del credito sugli interventi dell'articolo 119-ter al DL n. 34/2020 **fino al 31/12/2024**


Art. 119-ter al DL n. 34/2020

- È introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e la validità è stata estesa dalla Legge di Bilancio 2023
- Trattasi della **detrazione d'imposta del 75% per le spese sostenute fino al 2025**, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti
- Va ripartita tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo
- La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
 - **50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
 - **40.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
 - **30.000 euro**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
- La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

D.M. 236 del 14 giugno 1989

- **COSA INTRODUCE IL DECRETO**
Introduce le prescrizioni tecniche necessarie a **garantire l'accessibilità**, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini **del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche**
- **COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE**
Sono gli **ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità** di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea:
 - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
 - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- **GLI INFISSI**
Tra le altre prescrizioni e definizioni il decreto inserisce gli interventi aventi ad oggetto porte e infissi esterni nell'ambito dei Criteri di progettazione per l'accessibilità – Unità ambientali e loro componenti;
- **ACCESSIBILITÀ**
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.


D.M. 236 del 14 giugno 1989



QUANTO ALLE PORTE, ESSO PREVEDE:

“Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura. Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali, comunque, da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate”


D.M. 236 del 14 giugno 1989



SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI

- La **luce netta** della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
- La **luce netta** delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti.
- L'**altezza** delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
- Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento.
- L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.


D.M. 236 del 14 giugno 1989



QUANTO AGLI INFISSI ESTERNI, ESSO PREVEDE:

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno

D.M. 236 del 14 giugno 1989



SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI

- **L'altezza delle maniglie** o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
- Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 10 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
- Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
- Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8.
- Spazi antistanti e retrostanti la porta (si veda quanto previsto per le porte).

D.M. 236 del 14 giugno 1989



PAVIMENTI, OVVERO CHE:

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato. Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate

SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI

- Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

D.M. 236 del 14 giugno 1989



BALCONI E TERRAZZE, OVVERO CHE:

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.

Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI

- Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm. Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm

Altre info importanti sulla Detrazione



SOGGETTI AMMESSI AI BENEFICI

Tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che sostengono le spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e che posseggono l'immobile in base a un titolo idoneo



PER QUALI EDIFICI

Esistenti, in regola con il pagamento dei tributi, di qualunque categoria catastale



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili tutte le spese finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche



ENTITÀ DEL BENEFICIO

Essa consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate (secondo i massimali di cui alla scheda 3) sostenute fino al 31.12.2025



ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE PER GLI INFISSI/PORTE

Tutti i prodotti devono essere marchiati CE. Tutti i Prodotti devono rispondere alle normative vigenti nazionali e/o locali in materia di efficienza energetica, isolamento acustico o quant'altro ad essi applicabile

Altri Requisiti previsti dall'iniziativa InPonzio

LA SPESA AMMISSIBILE

La spesa ammissibile all'applicazione della detrazione d'imposta del 75% deve essere:

- ricompresa nell'ambito i massimali di spesa ammissibili per ciascuna fascia climatica e per ciascuna tipologia di intervento di cui al Decreto n. 75 Mi.T.E. del 14.02.2022 (sia che l'intervento sia in Edilizia Libera o con Titolo Abilitativo)
- relativamente ai costi delle opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, determinata nel rispetto dei prezzi consentiti dalla legge
- e, se in ambito di Titolo Edilizio Abilitativo e di importo di lavori complessivo superiore a euro 10.000,00, rientrante nei listini regionali o prezziari delle camere di commercio ovvero prezzario DEI debitamente asseverata da un tecnico abilitato

ASSEVERAZIONE E VISTO

L'Iniziativa InPonzio prevede obbligatoriamente quanto segue:

- **asseverazione tecnica** (DA FORNIRE SEMPRE) da parte di un tecnico abilitato che attesti: 1) che i beni forniti e installati dal Serramentista rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989; 2) che l'intervento ha determinato il superamento e l'eliminazione di specifiche barriere architettoniche, documentando lo stato dei lavori ante opera e lo stato dei lavori post opera
- **dichiarazione sostitutiva da parte del Serramentista** di congruità delle spese secondo l'allegato A del decreto MITE (c.d. Decreto Prezzi del 14/02/2022) qualora l'intervento si qualifichi come in Edilizia Libera
- **OVVERO asseverazione della congruità della spesa** (secondo le disposizioni dell'art. 119 comma 13-bis comma 1-ter DL34 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020) E visto di conformità apposto dalla società KPMG, qualora l'intervento venga eseguito in presenza di titolo edilizio abilitativo e l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti nel periodo di vigenza del titolo sia di importo superiore a €10.000,00,

Altri Requisiti previsti dall'iniziativa InPonzio

IL CONTRATTO TRA SERRAMENTISTA E CLIENTE

Riteniamo importante dare certezza alla data di stipula del contratto tra il serramentista e il cliente per poter consolidare l'ambito normativo in cui ricade il contratto stesso. Per questo richiediamo che il serramentista e il proprio cliente si scambino il contratto a mezzo PEC al fine di dare allo stesso data certa.

IL RUOLO DEL TECNICO ABILITATO

L'ambito di operatività del Bonus Barriere Architettoniche affida un ruolo importante al Tecnico Abilitato al fine della puntuale valutazione dell'esistenza delle barriere architettoniche e delle soluzioni per la loro rimozione/superamento. Riteniamo pertanto necessario che il Serramentista esegua sempre un sopralluogo presso l'abitazione del cliente insieme al Tecnico Abilitato che, successivamente, rilascerà la propria attestazione.

LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA E COMUNICAZIONE ENEA

Quando l'intervento delimita la separazione di un ambiente riscaldato da uno non riscaldato è necessario rispettare il limite di trasmittanza che si legge nel Decreto Requisiti Minimi del 2015 ed eventuali leggi regionali che l'hanno recepito, in quanto le disposizioni legislative che regolamentano le detrazioni fiscali in questo caso non impongono alcun vincolo tecnico.

In questi casi si rende necessaria la comunicazione all'ENEA dell'intervento. Vi potrà provvedere il Cliente Finale ovvero chiunque delegato da esso a tal fine. Dietro firma di apposito modulo di delega messa a disposizione da Ponzio S.r.l., quest'ultima potrà provvedere a tale adempimento.

APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA IVA

IVA MISTA, IVA 10% o IVA 22% a seconda delle casistiche – Per le Persone Giuridiche l'IVA non è mai parte della detrazione

Altri Requisiti previsti dall'iniziativa InPonzio

CESSIONE DEL CREDITO CON SCONTO IN FATTURA

Ponzio si propone come cessionario del credito d'imposta derivante dall'applicazione dello sconto in fattura in riferimento a interventi di fornitura e posa di serramenti a marchio Ponzio verso la clientela del Serramentista (il Cliente Finale) finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e agevolati della relativa detrazione 75%. Le pratiche saranno gestite mediante la piattaforma Web InPonzio.

La comunicazione dell'opzione dello sconto in fattura da parte del beneficiario avverrà solo successivamente alla produzione di tutta la documentazione propedeutica elencata in DOCUMENTI NECESSARI. Occorrerà quindi terminare i lavori prima di poter attivare le formalità necessarie alla generazione del credito di imposta da cedere a Ponzio. Tale considerazione risulta molto importante per poter tenere conto dei tempi intercorrenti tra la firma del contratto di fornitura del Cliente Finale e la liquidazione al Serramentista del Credito di imposta ceduto a Ponzio.